

# I V R A

RIVISTA INTERNAZIONALE DI  
DIRITTO ROMANO E ANTICO

ESTRATTO DAL VOL. 62 (2014)

[Pubbl. 2014]

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

I V R A È PUBBLICATA CON LA COLLABORAZIONE DEGLI  
ISTITUTI DI DIRITTO ROMANO DELLE UNIVERSITÀ DI  
CATANIA MESSINA E PALERMO

CON UN CONTRIBUTO DI  
UNIVERSITÀ KORE DI ENNA  
CENTRO ROMANISTICO INTERNAZIONALE COPANELLO

*Rivista già diretta, dalla fondazione, da Cesare Sanfilippo*

*COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE*

M. AMELOTTI (GENOVA) - H. ANKUM (AMSTERDAM) - C.A. CANNATA (GENOVA)  
L. CAPOGROSSI COLOGNESI (ROMA) - F.P. CASAVOLA (NAPOLI)  
A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (MADRID) - F. GALLO (TORINO) - M.J. GARCÍA  
GARRIDO (MADRID) - A. GUARINO (NAPOLI) - T. HONORÉ (OXFORD)  
M. HUMBERT (PARIS) - R. KNÜTEL (BONN) - L. LABRUNA (NAPOLI)  
M. MARRONE (PALERMO) - R. MARTINI (SIENA) - J. MODRZEJEWSKI (PARIS)  
G. NICOSIA (CATANIA) - D. NÖRR (MÜNCHEN) - M.J. RAINER (SALZBURG)  
O.F. ROBINSON (GLASGOW) - H.-A. RUPPRECHT (MARBURG) - B. SANTA-  
LUCIA (FIRENZE) - P. STEIN (CAMBRIDGE) - F. STURM (LAUSANNE) - A. WACKE  
(KÖLN) - W. WALDSTEIN (SALZBURG) - A. WATSON (ATHENS - USA) - G. WESE-  
NER (GRAZ) - L. WINKEL (ROTTERDAM) - W. WOŁODKIEWICZ (WARSZAWA)

*REDATTORI*

P. CERAMI - A. METRO - F. MUSUMECI

coordinati da  
A. CORBINO

*SEGRETERIA DI REDAZIONE*

F. ARCARIA - M.J. BRAVO BOSCH - C. BUSACCA - T. CHIUSI - G. COPPOLA  
BISAZZA - S. CORREA FATTORI - S. CRISTALDI - G. FALCONE - S. FARO  
M. GENOVESE - L. KOFANOV - F. LA ROSA - R. LA ROSA - O. LICANDRO  
S. LONGO - M. MICELI - F. MILAZZO - N. PALAZZOLO - D. PIATTELLI - I. PIRO  
G. POLARA - S. RANDAZZO - C. RUSSO RUGGERI - S. SCARCELLA  
C. SIMONETTI

DIRITTO ROMANO E ECONOMIA.  
DUE MODI DI PENSARE E ORGANIZZARE IL MONDO  
(NEI PRIMI TRE SECOLI DELL'IMPERO)  
XI COLLEGIO DI DIRITTO ROMANO DEL "CEDANT"  
*(Pavia, 14 gennaio-1 febbraio 2013)*

Il Collegio di Diritto romano 2013, ormai giunto alla sua undicesima edizione, è stato organizzato dal "Centro studi e ricerche sui Diritti Antichi" (CEDANT) di Pavia e si è svolto come, da tradizione, nelle aule dell'Almo Collegio Borromeo dal 14 gennaio al 1 febbraio 2013.

Questa edizione, coordinata dai Proff. Dario Mantovani (Università di Pavia) ed Elio Lo Cascio (Università degli studi La Sapienza, Roma), ha affrontato il tema del rapporto tra diritto romano ed economia nei primi tre secoli dell'impero, articolando il ciclo di seminari in tre sezioni: la prima dedicata all'analisi della storia della storiografia e delle relative questioni di metodo, la seconda relativa alle forme giuridiche delle attività economiche e la terza riguardante la tematica "il mercato e il diritto: autonomia, controllo e tutela". Il ciclo di seminari ha visto l'intervento di ventidue docenti, italiani e stranieri, e di quindici allievi che, in qualità di uditori, hanno potuto partecipare attivamente al successivo dibattito. In particolare, ai quindici borsisti, diversi per nazionalità e formazione (giuristi e storici) è stata data la possibilità di prender parte ad un percorso didattico solidamente strutturato.

Da un punto di vista cronologico il tema affrontato abbraccia i primi tre secoli dell'impero.

Prima settimana (*Storia della storiografia e questioni di metodo*, 14-18 gennaio 2013)

I lavori del Collegio sono stati aperti dal saluto del Prof. Roberto Schmid rettore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia, il quale non solo ha riconosciuto ed evidenziato il successo che l'esperienza del Cedant ha riscosso sia in Italia che all'estero, ma ha anche sottolineato il suo ruolo prioritario nello sviluppo dello IUSS. Sul successo dell'iniziativa si sono soffermati anche gli altri rappresentanti istituzionali, intervenuti all'apertura del Collegio, mentre il Prof. Mantovani ha introdotto i lavori indicando gli obiettivi scientifici perseguiti con questa undicesima edizione.

Nella prima relazione, "La storia economica: i principali orientamenti degli studi (XIX-XXI secolo)", il Prof. Elio Lo Cascio ha ripercorso, partendo dal diciannovesimo secolo, le varie teorie accademiche sul ruolo dell'economia nell'antichità. A tal proposito il Relatore – proprio per sottolineare la grande discussione che ha riguardato tali temi – ha esordito citando un'osservazione di Hawkins del 1983 secondo cui: "l'economia è un campo di battaglia accademico", dove imperversano opposte ideologie moderne, a partire da quel confronto tra 'primitivisti' e 'modernisti' che tanta influenza ha avuto fino ai giorni nostri. Celebre è al proposito la tesi di M. Finley, secondo cui il mondo antico non avrebbe conosciuto una autentica scienza economica, proprio per le differenze strutturali tra le economie antiche e quelle del '700 europeo. In contrapposizione a queste elaborazioni teoriche, Lo Cascio ha citato la *New Institutional economics*, impostazione teorica che sottolinea l'importanza dei "costi di transazione" ed il ruolo delle istituzioni e dei mutamenti istituzionali nel determinare la *performance* economica di ogni società. Questo nuovo approccio allo studio della storia si basa sulle ricerche del Premio Nobel Douglas North. Secondo il Prof. Lo Cascio il quadro teorico prospettato da North permette una migliore comprensione dei mutamenti istituzionali dell'impero romano e dei conseguenti effetti di questi sull'economia romana.

Nella seconda relazione, "Economia e diritto (romano): i principali orientamenti degli studi dal XIX al XXI secolo" la Prof.ssa Maganzani (Università Cattolica, Milano) ha iniziato a ripercorrere i principali approcci economici allo studio delle fonti romane, intrapresi a partire dal XIX secolo. Partendo dall'apparente disinteresse della Pandettistica, passando per le interessanti letture del *Corpus iuris* proposte da alcuni storici dell'economia, la Relatrice ha mostrato alcune singolari, quanto felici convergenze relative ai cosiddetti "socialisti della cattedra", alla Scuola giuridica dell'Italia liberale, alla Scuola economica-giuridica (Padelletti, Brugi, Cogliolo).

La relazione è poi stata proseguita, sempre nel corso della mattina, dal Prof. Capogrossi Colognesi (Università degli studi La Sapienza, Roma). Il Relatore – che ha concentrato il focus sullo stato degli studi prodottosi a partire dalla metà del XX secolo – ha preso le mosse dalla constatazione che nella manualistica europea del dopoguerra cade ogni riferimento all'economia. In De Francisci per esempio si parla solo dell'inermità dell'*Edictum de Pretiis* e nella "Storia dei Romani" di G. De Sanctis gli aspetti economici dell'ordinamento romano vengono indagati in modo molto formalistico. Secondo il Relatore, allora, è al mondo anglosassone (specie con Krugg) e poi a quello francese (con Nicolet, Andreau, Veyne) che bisogna far riferimento per avere una riscoperta di questi temi. Venendo all'Italia, un primo recupero di sensibilità per gli aspetti economici si ha

con De Robertis, De Martino e Grosso. Ma bisogna attendere gli anni '60 per avvertire sugli studi gli effetti del materialismo storico, con Serrao e Talamanca. Infine, il vero spartiacque sarebbe rappresentato dagli studi sulla legislazione agraria, condotti a partire dagli anni ottanta del secolo scorso. In questo periodo infatti si sono susseguiti i lavori di Giliberti, Serrao, Carandini e Di Porto in Italia, e De Neeve in Olanda, che hanno confermato la possibilità di porre in relazione economia e diritto.

Il Prof. Luuk de Ligt (Università di Leiden) ha continuato il seminario nel pomeriggio con un intervento su: "L'uso delle fonti giuridiche come documento di fatti economici". In particolare, il Relatore si è soffermato sulle caratteristiche "economiche" della *locatio-conductio*. Partendo dalla premessa che nelle fonti giurisprudenziali i canoni di locazione ammontano a cifre ingenti, de Ligt ne ricava che i contratti presenti ai giuristi coinvolgono un'élite che dispone di cospicui patrimoni, senza problemi di liquidità. Ciò sarebbe testimoniato tra l'altro dal riferimento che si fa nel Digesto alla regola della *condemnatio pecuniaria*, la quale impone che le pendenze rispettive siano infine liquidate in denaro anche quando la maggior parte del canone è in natura. Nella seconda parte della relazione, il Prof. De Ligt, parlando del commercio interregionale, ha affermato che la funzione del credito in tali casi è stata quella di creare una via più semplice per favorire gli scambi a grandi distanze. Da quanto sopra esposto, secondo il Relatore, appare indubbio che i Romani hanno a che fare con un sistema economico abbastanza complesso, nel quale vi è la possibilità di finanziare il commercio anche su lunghi tragitti; parallelamente, si assiste tuttavia anche ad una limitazione di tale credito, sulla base della considerazione che gli istituti economici non sono stati sempre pensati per perseguire il fine della efficienza. Resta dunque difficile, secondo il Relatore, comprendere se in tali casi sia stata l'economia ad influenzare il diritto o viceversa.

Il mercoledì mattina, il Prof. Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) ha trattato del complesso argomento dei "Concetti economici nelle opere dei giuristi romani", soffermandosi specialmente su alcuni testi presenti nel Digesto e dividendo la propria esposizione in quattro parti. Nella prima parte il Relatore si è concentrato sulle definizioni giurisprudenziali del 'patrimonio', chiedendosi se i giuristi facessero riferimento anche (o soltanto) a concetti economici e confrontandosi in particolare con le tesi di G. Melillo. La seconda parte della relazione si è incentrata sulle consapevolezze antiche dei diversi settori economici e sulle convergenze registrabili a questo proposito tra i giuristi e autori come Catone. Nella terza parte Andreau ha analizzato alcuni esempi di nozioni economiche astratte (es. la formazione dei prezzi e la loro variazione, lo scambio e la vendita) cercando le loro corrispondenze nei testi giuridici (per es. D. 47.11.6). Nell'ultima parte della relazione è stato invece ricordato il "Trattato sul lavoro" di J. Thomas, dedicato alla ricerca di una concezione astratta di lavoro nelle opere dei *iureconsulti*.

La Prof.ssa Tiziana Chiusi (Università di Saarland) ha proseguito i lavori del Collegio con una relazione dal titolo "A quale funzione rispondevano le azioni addietizie?". Premesso che la società romana si fonda sul principio della disuguaglianza di stato e della capacità di agire, la Relatrice vede nel *peculium* e nelle azioni addietizie gli strumenti per mezzo dei quali risolvere il problema derivante da tale disuguaglianza. Il *peculium* in particolare, ha avuto lo scopo di permettere ai *fili* di agire e agli schiavi di salire nella scala sociale e di acquistare la propria libertà. Dopo un'accurata disamina delle differenze più significative tra le *actiones exercitoria, institoria e tributaria*, da un lato e le azioni di-

scendenti dal *triplex edictum*, dall'altro, la Prof.ssa Chiusi ha ribadito che le azioni addietizie, nate grazie all'opera del pretore nel II sec. a.C., non sono volte alla costituzione di una grande impresa, ma servono come aggiustamento nei confronti della istituzione familiare che rimane il motore dell'economia. Il *peculium* pertanto viene concesso non solo per ottimizzare le risorse, ma anche per stabilizzare il sistema, esso quindi rappresenta uno strumento di pacificazione sociale.

Nel prosieguo del Collegio, si è tenuta la relazione del Prof. David Johnston (University of Edinburgh) intitolata: "Quale riflesso hanno avuto sulla disciplina della *societas* i diversi tipi di attività economica esercitata?". Il Relatore ha organizzato il suo intervento parlando in apertura dei diversi tipi di *societas*, proseguendo con l'esposizione sugli obblighi contributivi dei *socii* ed infine concludendo con il riferimento ad alcuni casi particolari. Quanto al primo punto è possibile affermare che vi sono quattro tipi di *societas*: 1) *unius rei*, 2) *alicuius negotiationes*, 3) *societas universorum quae ad negotia pertinent*, 4) *societas omnium bonorum*. A tal proposito, in D. 17.2.3.1 viene evidenziata l'estensione universale della *societas omnium bonorum* – che ha come obiettivo quello di riunire diversi beni – e in D. 17.2.7 viene affermato che lo scopo di questa è il *quaestus*. Anche la disciplina dei contributi e delle relazioni tra i *socii* risulta, da quanto si evince dalle fonti, abbastanza articolata. Secondo Gaio, *Inst.* 3, 149 infatti si può verificare anche la possibilità che qualcuno non subisca perdite ma partecipi soltanto agli utili. Un'altra opzione è quella di una rapporto societario in cui un *socius* contribuisce col denaro e l'altro con la prestazione d'opera. Alla fine del suo intervento J. si è soffermato su alcuni casi particolari. Dato l'interesse, che ne emerge, delle autorità giuridiche in campo economico, particolare attenzione è stata dedicata alla fattispecie descritta in D. 2.14.9pr., da cui si ha notizia di un intervento pretorio volto a temperare, in favore del cliente, il principio della divisione dell'obbligazione, che gli *argentarii* riuniti in società si riservavano nelle loro contrattazioni.

La mattina del 18 gennaio il Prof. Aldo Petrucci (Università di Pisa) ha esposto sul tema de "Il riflesso dell'attività di intermediazione finanziaria sulle regole giuridiche". A tal proposito sono stati analizzati alcuni passi del Digesto riguardanti l'attività degli *argentarii* e dei *faeneratores*. Quanto ai primi, l'attenzione è caduta in particolare su D. 2.13.10pr. e sull'*Editio rationum argentarium*. Secondo il Relatore, il fatto che gli *argentarii* svolgano una funzione pubblica (*causa publica*) si riflette sul regime probatorio dei loro atti. A questa istanza, recepita in primo luogo dal Pretore, fa da corredo l'interpretazione giurisprudenziale, che per es. individua l'obbligo per questi soggetti di esibire la propria contabilità anche nel caso di cessazione di attività. Per quanto riguarda i *faeneratores*, invece, l'attenzione si è incentrata sulla essenzialità o meno del ricorso da parte loro alla *stipulatio usurarum*. A tale proposito, particolare attenzione è stata dedicata a D. 16.3.28, dove Scevola afferma che è necessario pagare gli interessi basandosi sulla *bona fides*, ciò implicando sicuramente una maggiore elasticità nella loro individuazione. Secondo Petrucci in definitiva, l'opera di elaborazione dei giuristi e la prassi finanziaria dell'epoca finiscono per influenzarsi reciprocamente.

Seconda settimana di lezioni (21-25 gennaio 2013)

La seconda settimana del Cedant è stata aperta da una lezione del Prof. Andrea Lovato (Università di Bari) dal titolo "*Pretium e quanti ea res est* nei giuristi: rapporto fra

il prezzo di mercato e il calcolo giuridico". Nel corso dell'esposizione il Relatore ha illustrato il ruolo fondamentale ricoperto dai giuristi romani nei procedimenti di valutazione economica degli oggetti, con particolare riferimento a ciò che i *iureconsulti* hanno inteso come collegamento basilare nella visione giurisprudenziale del prezzo di mercato ovvero la relazione tra *aequum e utile*. Secondo i giuristi, infatti, bisogna stabilire il prezzo facendo riferimento al calcolo giuridico, ovvero al rapporto tra il valore di mercato e quello legale. Per effettuare tale valutazione bisogna ricorrere alla *aestimatio rei*, secondo cui ad ogni *res* deve essere assegnato un *pretium*. Un'altra relazione da prendere in considerazione è poi quella tra *pretium* e *quanti ea res est*. A tal proposito, bisogna dire che è il magistrato (pretore) che determina il rapporto con la precedente *aestimatio rei*, non potendo pertanto rientrare in tale calcolo ragioni estranee, come quelle affettive (*pretium affectionis*). Dato che il prezzo da pagare, nel danno aquiliano, rimane quello stabilito dal mercato l'anno precedente alla perdita, l'*utilitas communis* prevale infine sull'*utilitas singulorum*. A tal proposito, una fonte nella quale si escludono i fattori affettivi dalla determinazione del *pretium* in quanto non *communiter funguntur* è D. 35.2.63. In conclusione, il Relatore ha affrontato il tanto disputato tema riguardante l'esistenza di una teoriagenerale della giurisprudenza intorno al *pretium*. Al riguardo, è possibile citare D. 9.2.23.6 in cui viene affermato che il valore del *quod interest* copre completamente il *pretium*. Allo stesso tempo, però, si dice che il danno da inadempimento contrattuale non può essere applicato nel caso in cui possa derivare *multis causis*. Da ciò si evince, quindi, che non è mai stata elaborata una teoria generale sui *pretia rerum*, ma si è assistito piuttosto ad un contemperamento di interessi e fattori che, partendo da casi specifici, ha consentito di costruire un sistema generale.

Il Prof. Kehoe (Tulane University) ha aperto i lavori del Collegio la mattina del 22 gennaio, proponendo una relazione dal titolo: "La gestione dei patrimoni altrui: responsabilità giuridica, controllo magistratuale e scelte economiche". L'intervento è iniziato con un quesito: "La legge ha promosso lo sviluppo economico nel rispetto dei vincoli della popolazione e della tecnologia?". Al riguardo la *New Institutional Economics* si è soffermata prevalentemente sulla definizione e l'applicazione dei diritti di proprietà nella storia del diritto romano. Ciò sembra andare contro il postulato neo-classico della massimizzazione del profitto per sottolineare invece la razionalità complessiva del comportamento economico. Secondo la teoria della NIE, la razionalità nel processo decisionale è legata alla conoscenza imperfetta, ovvero, più si hanno informazioni limitate meno si soddisfano le esigenze economiche. Il successo per l'innovazione deriva anche dal contesto istituzionale, considerato che l'attività degli enti è strumentale agli interessi della popolazione. I risultati economici migliori si verificano pertanto quando i costi di transazione sono pari a zero e perciò favoriscono il consolidamento dei diritti di proprietà. A tal proposito Kehoe ha proposto una lettura di alcuni istituti – quali *tutela*, *mandatum* e *negotiorum gestio* – alla luce dei parametri della NIE. Gli istituti citati rispondono all'esigenza di mantenere la continuità dell'azione economica. La reciprocità è dunque alla base di questo conservatorismo che mira a preservare le strutture sociali esistenti. Tuttavia, l'efficienza economica non può essere facilmente misurata appunto perché il fine primario è sociale. *Mandatum* e *negotiorum gestio* infatti sono di primaria importanza per lo studio della *amicitia* e della *fides* tra i membri delle classi sociali elevate. Queste istituzioni, pertanto, non possono es-

sere del tutto analizzate attraverso moderne categorie economiche, perché il loro fine principale è quello della conservazione degli obblighi sociali tra le *élite*.

Nel pomeriggio, il Prof. Pellecchi (Università di Pavia) ha affrontato il tema de "L'uso economico dell'ipoteca". Al riguardo, il Relatore ha esordito affermando che l'asimmetria informativa è uno degli elementi che influenza l'allocazione delle risorse, dimostrando attraverso alcuni testi (in part. Cic. *Att.* 12.6.1; 12.5.1; 13.3.1, Sen. *Ben.* 1.1.2, Ant., *Cl.* 5.51.2) come i Romani avessero una chiara percezione del fenomeno. Il regime del pegno è nato proprio a tale scopo, ovvero per rimediare all'asimmetria informativa. Esso infatti con il passare del tempo diventa un elemento essenziale nella stipulazione di alcune tipologie di contratti, riuscendo a superare anche la concorrenza della *fiducia* e delle garanzie personali. Questo perché rappresenta una garanzia informale, che consente un uso più vario e che tutela il creditore maggiormente in caso di inadempimento. Nella costruzione graduale di questo regime è probabile che siano state le esigenze economiche a sollecitare le soluzioni dei giuristi. D'altro canto, capita anche molto spesso di constatare che la logica applicata alla soluzioni dei casi prescinda da ogni valutazione circa le ricadute economiche. Significativo da questo punto di vista è il caso del mutuo marittimo di scopo, in relazione al quale il privilegio della *cd. versio in rem* opera sulla base di un principio equitativo.

Mercoledì 23 gennaio il Prof. Fiori (Università di Roma "Tor Vergata") ha relazionato sul tema de: "L'allocazione del rischio nei contratti relativi al trasporto". Premesso che la *locatio-conductio* è l'unico contratto di durata sinallagmatico a prestazioni corrispettive, il Relatore ha dedicato la prima parte della sua esposizione alla *lex Rhodia de iactu*, intesa come una consuetudine volta a risolvere i problemi dell'allocazione del rischio nel trasporto marittimo. Essa stabilisce infatti la necessità di un ricalcolo del valore del carico trasportato nell'eventualità di problemi di navigazione. In questo caso, bisogna sommare il salvato ed il buttato, fare una collazione e ricalcolare. Inoltre, dato che questa regola si applica a soggetti non legati in precedenza da un rapporto contrattuale, per creare un collegamento tra questi si ricorre alla *locatio*, che in tal modo entra in gioco in maniera indiretta. A tal proposito, vi è un frammento di Pap. Frontone (D. 14.2.4.2) dove viene affermato che i diversi mercanti non hanno rapporti contrattuali tra loro ma solo con il *nauta* e nel quale si stabilisce come effettuare il calcolo. In particolare, per le merci perdute si procede facendo riferimento al danno emergente. Quando i giuristi cominciano ad occuparsi in maniera specifica degli aspetti riguardanti la quantificazione del danno (vedi Paolo ed Ermogeniano), tutto viene ricondotto all'*aequitas* ovvero alla distribuzione proporzionale dei beni basandosi sull'equilibrio nella posizione dei diversi soggetti. Si presenta quindi un duplice rapporto: uno tra *nauta* e mercanti e l'altro consistente nelle condizioni generali di trasporto, e per di più si tratta di stabilire chi debba sopportare i costi dell'inadempimento. L'attribuzione del rischio è di conseguenza legata alla prestazione, considerato che esso viene sopportato a seconda di dove cada il danno (cfr. D. 19.2.15.2; D. 19.2.13pr, Ulp., *ad ed* 32). In conclusione, appare evidente secondo Fiori, che queste siano logiche che non rientrano all'interno di un ragionamento economico, ma che possono essere altresì ricondotte alla logica dell'*oportere*. Il criterio assunto è quindi giuridico, in quanto tale basato su *aequitas* ed equilibrio delle prestazioni.

Il giorno 24 gennaio il Prof. Cardilli (Università di Roma "Tor Vergata") ha esposto su "Obbligazioni pecuniarie e calcolo degli interessi compensativi e moratori". Il

punto di partenza dell'intervento è stata la tesi che "il diritto romano e' una categoria critica del diritto attuale, benché sia radicato nel contesto storico". Bisogna sottolineare, al riguardo, che lo studio delle fonti giuridiche antiche deve fare i conti con una serie di sovrastrutture concettuali concernenti da un lato la nozione di interesse pecuniario visto come corrispettivo dell'*usus* del capitale concesso e dall'altro la sua considerazione come frutto civile. Il primo assunto trova molto probabilmente fondamento nella fisiocrazia. Secondo Turgot, infatti, chi riceve in prestito acquista l'uso del denaro; gli interessi pertanto diventano il corrispettivo di questo uso e si ha di conseguenza una assimilazione del prestito alla *locatio*. Questa costruzione tuttavia secondo il Relatore, rappresenta una sovrapposizione teorica che influenza la romanistica. Per quanto riguarda il secondo argomento, invece, si può certamente affermare che la metafora dei frutti civili non è prevista nelle fonti romane, ma risale alla tradizione medievale. In D. 6.1.62pr. ad esempio Papiniano afferma che gli interessi come *ius* sono equiparabili alla *vectura*, l'*usura* quindi non è comparabile al *fructus* in quanto questo è *naturalis*. In D. 17.1.10.8 inoltre Ulpiano sostiene che non è conforme a buona fede lucrare da cose di altri, di conseguenza il mandatario non può ricavare profitto sui beni del mandante. Questo concetto appare essere tipico di una società fortemente basata sulla proprietà. Anche qui però, si ha un superamento dei limiti del mandato con una eccezione, ovvero quando il mandatario abbia assunto il credito *periculo suo*. Labeone in questo caso stabilisce infatti, che l'allocatione del rischio è alla base della percezione dell'interesse (D. 17.2.67.1).

Il Prof. Alfons Bürge (Università di Monaco) ha concluso i lavori della giornata con una relazione avente ad oggetto le: "Forme giuridiche del lavoro subordinato". Secondo il Relatore, la *locatio-conductio operarum* rappresenta il vero e proprio contratto di lavoro libero mentre la *locatio rei* si usa prevalentemente per gli schiavi. Tuttavia, il lavoro libero salariato viene preso in considerazione raramente nelle fonti. Quando i giuristi infatti parlano del lavoro dipendente, si riferiscono sempre a quello servile, come tra l'altro risulta dalle fonti greche dell'Egitto, che testimoniano la difficoltà di assumere lavoratori liberi. Come affermato in Catone, *De Agricultura*, 144, parlando di *absidui*, dato che il reclutamento del personale è sulle spalle del padrone, il problema è quello di trovare schiavi a buon mercato considerando che i lavoratori liberi a giornata costano di più. I prestatori d'opera liberi sono infatti di tre categorie: giornalieri, mensili, annuali ed il contratto di riferimento per questi è la *locatio-conductio operis*. Al riguardo, si può prendere ad esempio la disciplina dei contratti dei vasai del III sec. d.C., *hypomena* (P. Oxy 50,3597) nel quale lo schiavo descrive l'entità degli *apophora* che deve pagare al suo proprietario. Quanto appena descritto appare la dimostrazione di un'economia basata sulla rendita. L'elemento che invece collega il "contratto di lavoro" alla *locatio conductio* è il salario come si evince da D. 19.2.19.8-10. In conclusione, si può dire che la *locatio conductio* è un contratto tipico di un'economia organizzata in piccoli spazi e i giuristi al riguardo non forniscono informazioni ulteriori per il lavoro libero fuori dall'amministrazione. È molto probabilmente a causa di ciò, che molti aspetti dell'economia romana rimangono oscuri per gli esperti della materia.

La seconda settimana di interventi del Cedant si è conclusa con la relazione del Prof. Juan Manuel Blanch Nogués (Uni CEU San Pablo Madrid) su "*Populus (e civitates)* nei rapporti giuridici patrimoniali: regime comune e regole speciali". Il Relatore ha esor-

dito affermando che il diritto pubblico deve essere studiato in modo dogmatico (Hacker) e non può essere separato dalle altre partizioni del diritto. In D. 1.1.1, Ulpiano parla al riguardo della divisione tra pubblico e privato, sostenendo che si tratti in realtà soltanto di una distinzione per scopi didattici. Con Augusto invece, viene introdotto l'elemento del fisco e proprio tale materia comincia ad avere caratteristiche proprie. Secondo Dietrich, infatti, elementi come appalto (risparmio), burocrazia (agilità) e tasse (massima riscossione) sono tutti caratteristici del sistema economico fiscale. Inoltre, per la stipulazione dei contratti tipici (*locatio, redemptura, vendita*) si fa ricorso alla delega o nomina di *publicani*. Essi però sono definiti *praedatores* che si inseriscono tra poteri pubblici e privati (D. 47.8.2; Varr. *re. r.* 2.1.16) anche perché spesso ricorrono alla confisca nei confronti di chi non paga le tasse (D. 39.4.14). Infine, il contenuto dei contratti pubblici è fissato attraverso clausole espresse, dotate come le leggi di uno stile formulare ed imperativo, il cui capitolato viene pubblicato in precedenza, affinché il privato possa dare il suo assenso. Tali *Leges dicatae* non hanno però la stessa forza di quelle di diritto pubblico anche se risultano dotate di maggior valore rispetto ai meri accordi privati. Altro argomento di notevole rilievo che ha evidenziato il Relatore, riguarda il ruolo dell'imperatore nella stipulazione dei contratti pubblici. Con ogni probabilità, ciò fa parte dell'intenzione del potere imperiale di porre un argine all'eccessivo potere dei *publicani*, ricorrendo alla classe equestre in qualità di procuratori dotati di funzione di controllo. In D. 3.3.63 e D. 34.9.5 si parla infatti di mandato speciale conferito a questi ultimi per alienare qualcosa. L'azione del *fiscus* appare pertanto improntata all'ottenimento dei massimi guadagni, ma non a costo dello sfruttamento iniquo dei beni pubblici.

Terza settimana (28 gennaio - 1 febbraio)

Con la lezione del Prof. Negri (Università Cattolica, Milano) dal titolo: "Regole per lo sfruttamento delle risorse pubbliche" si è aperta la terza settimana del Cedant. Secondo il Relatore le risorse provenienti dalle imprese agricole, commerciali ed industriali costituiscono un'unica filiera che comprende tutte le attività inerenti la terra; il *fundus rusticus* pertanto viene considerato il punto di partenza o la base di tutte queste attività. Il prof. Negri, partendo dal precedente assunto, ha affrontato nel suo intervento prevalentemente due argomenti: quello riguardante i progetti di "politica economica" all'interno dello "Stato" Romano e quello del *fructus* nelle cose pubbliche. Per quanto riguarda il primo tema, è possibile citare come esempio di intervento economico la politica coloniale di Roma ed il ruolo svolto in questi casi dal Senato o meglio da singoli senatori. Vi è una testimonianza al riguardo di Plinio il Vecchio "*Nat. Hist.* XXXIII, 78" che descrive le direttive adottate per lo sfruttamento delle risorse territoriali delle colonie. Il testo indicato riguarda la *lex censoria* con la quale si regola lo sfruttamento delle miniere aurifere nel Vercellese e che vieta ai *publicani* di concentrarvi più di cinquemila schiavi. Tale disposizione rappresenta una direttiva di politica economica non dello "Stato" romano bensì di singoli gruppi dirigenziali dominanti, poiché i giacimenti d'oro, pur essendo di proprietà di Roma, erano dati in concessione prima che i Romani controllassero il territorio. L'appartenenza giuridica del suolo non è pertanto direttamente collegata allo sfruttamento dello stesso. Le leggi censorie infatti non sono soltanto provvedimenti normativi ma anche clausole contrattuali dotate di carattere vincolante. Prima dell'intervento normativo di Au-

gusto, infatti, le grandi industrie minerarie vengono date in concessione alle *societates* (come quella di Catone in Africa). Un altro argomento rivelatore dell'attenzione dei *iure-consulti* verso fenomeni di carattere economico è quello riguardante il sottosuolo. A tal proposito, il detto attribuito erroneamente ai giuristi romani sul diritto di proprietà, “fino agli inferi e fino alle stelle”, è in realtà proprio di quelli di diritto comune. Labeone al riguardo (D. 18.1.77) afferma che le *lapidicinae* – se considerate sottosuolo – sono sconosciute e perciò non sono oggetto di vendita, esse pertanto esistono solo se sono in fase di sfruttamento ovvero se sono fruttifere; il giacimento non usato non ha pertanto autonomia giuridica e come tale non è distinguibile dal fondo (per questo è inesistente dal punto di vista giuridico). È l'attività imprenditoriale quindi che distingue il giacimento dal fondo in cui si trova. Il sottosuolo non è allora oggetto di proprietà bensì un luogo dove si esercita il diritto di proprietà stesso. Da quanto su esposto in conclusione, appare evidente secondo N. che il diritto romano contenga dei criteri rivelatori di un certo orientamento di carattere economico.

La seconda relazione della terza settimana è stata a cura del Prof. Crawford (University College London) e ha riguardato: “Il controllo pubblico dei prezzi e l'*Edictum de pretiis*”. Nel caso di Diocleziano infatti, secondo il Relatore, si assiste al tentativo di usare il diritto per risolvere problemi economici. A tal proposito, l'editto dei prezzi che entra in vigore nel Settembre 301 d.C. (Pap. Ant. 1.38, 12 aprile 301), contiene indicazioni sui prezzi dei più svariati beni (dai leoni del circo ai ritocchi casalinghi). Una peculiarità del testo è rappresentata dall'assenza di sanzioni, anche se allo stesso tempo è prevista la rescissione del contratto in caso di inganno. Questo perché per i Romani il prezzo giusto è dato dall'accordo tra compratore e venditore (Cic. *De inv.* II, 69) ed è quello accettabile per il compratore; non c'è quindi un'idea di giustizia esterna a questo. La predominanza assoluta del mercato nella formazione del prezzo è a *fortiori* testimoniata, anche in precedenza, dalla *Lex Iulia de annonae* (D. 50.1.8): i *decurioni* infatti non possono obbligare nessuno a vendere a un prezzo diverso da quello di mercato. Andando alle ragioni che hanno portato alla redazione di un editto di tal genere, si può prendere in considerazione la salvaguardia della *Pax Augustea*, a causa dell'*avaritia* che ha sconfitto la *continentia*. Inoltre, la situazione contingente, dovuta alla scarsità dei raccolti, ha sicuramente contribuito alla fissazione di un limite massimo dei costi per dar spazio alla negoziazione. Tale editto, infatti, stabilisce dei prezzi massimi corrispondenti a quelli di mercato. Il *verum pretium* quindi non rappresenta altro che quello stabilito dal mercato, mentre il *iustum* è una variabile tollerabile al di sotto o al di sopra del primo. Ciò che in conclusione emerge è dunque che nella pratica commerciale quotidiana il *iustum pretium* può essere uguale o diverso rispetto al *verum*; non così però nel testo dell'editto, dove i prezzi che Diocleziano stabilisce e considera come *veri* non sono altro che quelli di mercato.

Nel corso del pomeriggio il Prof. Nollé (Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, München) ha proposto una relazione sui: “Regolamenti pubblici delle fiere”. Il Relatore si è a lungo soffermato sulla grande rilevanza che sia Romani che Greci hanno conferito alla organizzazione ed al controllo dei mercati e delle fiere. Ciò può essere dedotto, in primo luogo dal fatto che esse necessitano dell'autorizzazione delle strutture governative per essere tenute ed, inoltre, dalla circostanza che appositi magistrati vengono incaricati annualmente di sovrintendere alla organizzazione del commercio per determi-

nati periodi e con riferimento ad aree specifiche. Ciò che appare evidente, quindi, è che questi meccanismi siano stati previsti per mantenere l'ordine nell'impero, per evitare dispute legali o semplicemente per realizzare profitti. Tuttavia, in alcuni dei casi descritti il fine primario sembra essere quello di incrementare il commercio di alcune comunità (città, villaggi, santuari) o aree geografiche. Numerosi al riguardo sono gli esempi di questo fenomeno. La stele di *Mandragoreis* (209 d.C.) testimonia la creazione di un circuito di mercati attorno al territorio di *Magnesia*. Tale documento attesta che il villaggio risulta in possesso dei diritti di tenere un mercato e può provarlo attraverso una documentazione ufficiale. Si tratta inoltre di una comunità con *patroni* molto influenti che vogliono affermarsi come benefattori ed evergeti e che possono sicuramente avere interessi economici in una operazione di tal genere. Tuttavia, ciò non deve far pensare ad un disegno di sistematica promozione bensì ad un risultato raggiunto in seguito alla richiesta di singoli villaggi in competizione tra loro ed all'interesse di singoli magistrati intenzionati ad accrescere il proprio prestigio personale. Strettamente legati all'evergetismo, secondo il Relatore, sono inoltre la concessione di diritti commerciali a *Domitius Rufus* in favore del villaggio di *Tetrapyrgia* in *Lydia* e l'autorizzazione ad organizzare una fiera nel 136 d.C. per *Arillenois* nel territorio di *Sardi*.

La mattina del 30 gennaio 2013 è stata aperta dall'intervento del Prof. Colin Adams (University of Liverpool) recante il titolo: "Incentivi e disincentivi alle attività economiche: il caso del trasporto". Il Relatore si è soffermato prevalentemente su due argomenti: le modalità di integrazione e collegamento dei trasporti ed il coinvolgimento dello "Stato" e delle *elite* nel trasporto stesso. A tal proposito è da sottolineare la grande influenza che diversi fattori hanno giocato sullo sviluppo di queste attività. Innanzitutto, la vicinanza al mare o ai fiumi; Strabone 2.5.17 infatti sottolinea la chiara connessione esistente tra le città e le caratteristiche morfologiche del territorio, evidenziando che la vicinanza del mare fornisce la possibilità di transazioni più facili e che il Mediterraneo rappresenta un fattore di connessione. Anche le strade, l'innovazione tecnologica e le modalità di viaggio ricoprono un importante ruolo nello sviluppo economico del territorio. In particolare, si può affermare sicuramente che il progresso tecnologico ha influenzato la velocità e la capacità di trasporto, rendendo possibile il commercio su lunghe distanze specialmente via mare. Per quanto riguarda la seconda parte della relazione, appare evidente che l'ordinamento imperiale sia intervenuto per incentivare i trasporti "pubblici"; al riguardo significativo è il provvedimento di Claudio relativo all'assunzione del rischio in caso di tempesta e la concessione di *privilegia* da parte dell'imperatore ai mercanti (Svetonio, *Claudius* 18-20). Il regime fiscale, inoltre, non rappresenta un disincentivo per il commercio, in quanto in Italia non sono previsti *portoria*, almeno nella prima età imperiale. Infine, bisogna accennare brevemente allo stato sociale dei trasportatori. Le somme elevate richieste per l'acquisto delle navi infatti possono far pensare ad un'attività, quella commerciale, riservata soltanto ad una ristretta *elite* equestre, come del resto viene evidenziato da parte della dottrina (vedi Hopkins, *Taxes and Trades in the Roman Empire*, JRS 70, 101-25.). Tuttavia, secondo A, non soltanto risulta attestato il coinvolgimento di strati sociali tra i più vari, ma anche la partecipazione delle donne nel capitale investito. Per concludere, appare evidente che il ruolo dello "Stato" nel complesso mondo del commercio romano sia stato volto al mantenimento dell'ordine pubblico attraverso la conces-

sione di vantaggi compatibili con il sistema giuridico vigente. Non sembra, però, si sia trattata di un'azione sistematica e globale, in quanto le finalità imperiali appaiono essere strettamente legate a motivazioni sociali e politiche e non economiche come può sembrare in prima analisi.

Il penultimo giorno della terza settimana è stato aperto dalla relazione del Prof. Werner Eck (Università di Colonia) dal titolo: "L'effettività del diritto romano: estensione geografica, estensione sociale". L'intervento è stato diviso in due parti: la prima sulla diffusione geografica della cittadinanza romana sino al 212 d.C.; la seconda sul rapporto tra diritto romano e diritti locali delle province. Sotto il primo profilo il Relatore ha illustrato, per tipologie e aree geografiche, i processi che potevano portare alla formazione di nuclei più o meno estesi di neo-cittadini in provincia. Con Cesare si registra per es. la concessione *ius Latii* alla Sicilia. Con Augusto continua la politica di fondazione di colonie che innestano nuovi *cives* in territori dove permangono *incolae* e *peregrini*. Con Adriano i militari di alcuni contingenti possono ottenere la cittadinanza (per sé e i congiunti) addirittura prima della fine della milizia. Infine, persone della più diversa estrazione sociale possono essere beneficiate di concessioni individuali, ottenute su raccomandazione di qualche patrono (cfr. Plin., *ep.* 10.5). Per quanto invece attiene il rapporto tra diritto romano e diritti locali delle province, il Relatore ha mostrato innanzitutto l'opportunità di distinguere profili diversi. Un conto è infatti che le parti di un giudizio decidano in provincia se essere giudicate attraverso il diritto locale oppure attraverso il *ius gentium* romano (possibilità che E. ha illustrato attraverso alcuni passaggi dell'epistolario ciceroniano). Altro che l'opzione tra diritto locale o romano fosse presa dalle parti a monte, ossia al momento della stesura del contratto, in modo tale da influenzarne l'eventuale successivo processo. Altra opportuna distinzione è quella tra diritto di famiglia e diritto negoziale. Quando un latino diventa cittadino romano perde i vincoli di parentela, mentre per il *commercium* resta la possibilità di ricorrere al *ius gentium*. La situazione infine muta radicalmente con Caracalla allorquando viene instaurata una omogeneità giuridica, che però non invalida le precedenti costituzioni.

La Prof.ssa Ulrike Babusiaux (Università di Zurigo) ha relazionato su: "Il processo privato romano e la realizzazione degli interessi economici", esordendo con l'assunto: "*L'homo economicus is not a model for historical analysis*". L'autrice, nella sua trattazione, ha adottato come premessa teorica di partenza la discussa tesi di Bang, *Roman Bazaar*, 2008: come l'impero Moghul, anche quello romano sarebbe stato segnato da una estrema segmentazione economica. Da una parte un'aristocrazia onnivora, che lascia solo poche risorse al commercio ed al libero mercato; dall'altra parte una volatilità dei prezzi, difficoltà logistiche e incertezze nei trasporti, circolazione di poche informazioni e alti costi transattivi; dall'altro lato ancora un'economia agraria complessa. La conseguenza principale di tutti questi fattori è la predominanza di un'economia basata sulla contingenza. Il riverbero processuale di questa marginalità del mercato è che i giuristi si trovano a dover operare senza una valutazione oggettiva e soggettiva del prezzo di mercato. Per di più, nemmeno dalle formule processuali vengono istruzioni cogenti, perché le formule *id quod interfuit* o *id quod interest* non assumono per la giurisprudenza una valenza generale; piuttosto assomigliano a formule vuote. La Relatrice lo dimostra analizzando un cospicuo numero di passi che coinvolgono l'*actio ad exhibendum* (D. 10.4.9.8), l'*actio tutelae* (D. 26.7.61) e le azioni penali (D. 47.2.32.1). Per concludere, bisogna innanzitutto affermare,

che in base a quanto su esposto l'*id quod interest* appare avere poca forza dogmatica. La valutazione più che altro dipende dalle circostanze concrete e l'interesse risponde alla volatilità del prezzo di mercato; di conseguenza, davanti all'incertezza di tali circostanze, il processo civile garantisce la sicurezza nella risoluzione delle controversie tra privati.

A conclusione del ciclo di seminari, il Prof. Mantovani (Università di Pavia) ha esposto la propria relazione su: "*Inter aequum et utile*. Due modi di pensare e organizzare il mondo?". A tal proposito il Relatore ha fatto riferimento a diversi frammenti che testimoniano alcuni tipi di relazione tra i concetti di *utile* ed *aequum*. In Liv. 31.13.4 ad esempio, si può riscontrare una situazione di polarità tra soluzione equa in senso giuridico ed equa in senso economico. Nel caso specifico (210 a.C.), i privati chiedono la restituzione della somma utilizzata dallo "Stato" per la seconda guerra punica, che il Senato vorrebbe invece destinare al finanziamento del conflitto macedone. La Repubblica mette allora a disposizione dei contribuenti l'*ager publicus in trientabulum* (come terza rata) come compromesso *inter aequum et utile*. Da notare che tali premesse sono presenti anche in campo filosofico; secondo Epicuro, *MC* 38, infatti le cose che non sono più vantaggiose devono essere cambiate. Sembra insomma che l'ottica economica ceda il passo di fronte all'esigenza di garantire in maniera specifica singoli rapporti. La prima conclusione del Relatore è perciò che i Romani non facevano coincidere l'*utilitas* con criteri di efficienza. È sempre per motivi extra-economici, inoltre, che lo "Stato" accorda degli incentivi ai mercanti a causa della pericolosità del loro lavoro (D. 50.6.6.3) e sempre in quest'ottica sono da considerare i provvedimenti contro la speculazione previsti dall'ordinamento imperiale per evitare pericolose oscillazioni dei prezzi (D. 18.1.71). In particolare, nell'Editto di *L. Antistius Rusticus, legatus Galatiae et Cappadociae* (JRS 14, 1924; Antiochia, Pisidia), si vieta la speculazione sul prezzo del grano in caso di carestia. Ciò, anche se comporta un riconoscimento dell'esistenza di un prezzo di mercato preesistente e la possibilità di un guadagno entro certi limiti, allo stesso tempo porta all'affermazione del principio dell'*aequum* quando si dice che è certamente iniquo sfruttare la fame dei cittadini lucrando sui beni di prima necessità (*Ll. 40: iniquissimum sit famem civium suorum praedae cui quam esse*). *Laequitas* rappresenta quindi un principio giuridico che incorpora già al proprio interno fattori economici, in modo tale da assicurare la proporzionalità della giustizia.

Nel corso dei lavori del Collegio, ed in particolare il 30 gennaio, alle ore 18, nella Sala del Camino di Palazzo del Broletto in Pavia, si è svolta la presentazione del nuovo volume della Collana del Cedant-IUSS intitolato "*Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*" del Prof. Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Hautes Études, Paris). Dopo l'introduzione del rettore dello IUSS Prof. Schmid, il Prof. Mantovani ha presentato la collana del Cedant, la quale va sempre più affermandosi come punto di riferimento scientifico. Successivamente, il Prof. Venturini (Università di Pisa) ha proposto un'analisi dettagliata dell'opera di Ferrary, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti quali: il rapporto tra Roma e le città libere di Asia, i provvedimenti comiziali adottati per la lotta alla pirateria del I sec. a.C., la legge agraria combattuta da Cicerone e l'originale inchiesta storiografica relativa all'ascesa della classe degli *equites*. La giornata è stata chiusa dal Prof. Ferrary, il quale, dopo aver ringraziato i presenti per il contributo, ha presentato un personale bilancio del suo trentennio di ricerche.

Portato a termine il ricco ciclo di seminari, i giovani studiosi hanno presentato i temi di ricerca individuale che ciascuno sarà chiamato ad elaborare in forma di *paper* individuale, in vista dell'appuntamento di settembre. L'approvazione dei temi e l'assegnazione dei tutori ha costituito l'ultimo atto di questa prima *tranche* del Cedant 2013. Sotto l'attenta e sapiente regia dei Proff. Mantovani e Lo Cascio, il Collegio di Diritto romano ha permesso di affrontare in maniera estremamente approfondita un argomento, quale quello del rapporto tra diritto romano ed economia, sicuramente foriero in futuro di interessanti ed originali elaborazioni scientifiche.

*Palermo*

D. CICERO